



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

# *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 18, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede, per i soggetti già pensionati degli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, l'obbligo della iscrizione e della contribuzione per tutti coloro che hanno percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale;

VISTO il medesimo articolo 18, comma 11, che stabilisce per i citati enti previdenziali l'obbligo di adeguare i propri statuti e regolamenti alle riferite prescrizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n.98 del 2011, con la fissazione di un importo minimo della contribuzione dovuta, pari al cinquanta per cento dell'aliquota prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente;

VISTO, altresì, il comma 15 del citato articolo 18, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione delle necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14 del medesimo articolo 18;

RITENUTO, infine, di dover procedere all'adozione delle disposizioni attuative del citato comma 11 dell'articolo 18;

DECRETA

Articolo 1

(Termini, decorrenze e oneri contributivi)

1. Il termine dei sei mesi fissato dall'articolo 18, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'assunzione degli interventi di adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 alle prescrizioni legislative in materia di obbligo di iscrizione e contribuzione per i soggetti già pensionati che svolgono attività professionale per la quale percepiscono un reddito, decorre dal 6 luglio 2011. Le relative delibere di modifica della disciplina statutaria e regolamentare vigente in ciascun ente sono adottate entro il 6 gennaio 2012 .


SP  
J

2. Con effetto dal 7 gennaio 2012, qualora, l'ente previdenziale non abbia assunto una o più delibere di modifica statutaria o regolamentare ai sensi del comma 1, i soggetti già pensionati, che si trovano nelle condizioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza, in qualità di iscritti, i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi, nella misura del 50 per cento.
3. La contribuzione prevista in via ordinaria, di cui al richiamato comma 11 dell'articolo 18 del citato decreto legge n.98 del 2011, è la contribuzione soggettiva minima a carico degli iscritti attivi, fissata, in misura forfetaria o percentuale sul reddito dichiarato, dagli statuti e dai regolamenti degli enti previdenziali di cui al comma 1.
4. Gli enti previdenziali che già prevedono, per i soggetti pensionati di cui al comma 1, l'obbligo di iscrizione e l'applicazione di un'aliquota in misura pari o superiore a quella indicata al comma 2 non sono tenuti agli adeguamenti statuari e regolamentari in materia.

Roma, 14/03/2012

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

IL VICE MINISTRO DELEGATO  
(Prof. Vittorio Umberto Grilli)



IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

